

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2025, n. 1848

Approvazione dello Schema di Accordo di Collaborazione ex art. 15 legge 241/90 e ss.mm.ii. tra Regione Puglia e Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia, finalizzato a garantire sinergia istituzionale nell'attuazione di interventi di rilevanza strategica nel territorio regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Difesa del suolo e rischio sismico, di concerto con la sezione Opere pubbliche e infrastrutture, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente della Regione Puglia dott. Michele Emiliano;

PRESO ATTO:

- a. delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttorie e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397;
- b. della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito ad eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

DELIBERA

1. **DI ESPRIMERE INDIRIZZO** affinché alle attività connesse all'attuazione degli interventi di rilevanza strategica di competenza del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia, di cui all'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 e ss.mm.ii. concorrano anche la Sezione Difesa del suolo e rischio sismico nonché la Sezione Opere pubbliche e infrastrutture del Dipartimento Bilancio, affari generali e infrastrutture della Regione Puglia, nell'ambito del personale assegnato.
2. **DI APPROVARE** lo Schema di Accordo di Collaborazione tra la Regione Puglia e il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato a garantire una sinergia istituzionale nell'attuazione di interventi di rilevanza strategica nel territorio regionale.
3. **DI DARE MANDATO** al Dirigente della Sezione Opere pubbliche e infrastrutture e al Dirigente della Sezione Difesa del suolo e rischio sismico di provvedere alla sottoscrizione dell'Accordo ex art. 15 della L. n.241/90, apportando le eventuali modifiche, non sostanziali, che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione, nonché di provvedere agli eventuali ulteriori adempimenti connessi all'attuazione del presente provvedimento.

4. **DI NOTIFICARE**, a cura della struttura proponente, il presente atto alle parti interessate.
5. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della Legge Regionale n. 18/2023 e sulla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Approvazione dello Schema di Accordo di Collaborazione ex art. 15 legge 241/90 e ss.mm.ii. tra Regione Puglia e Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia, finalizzato a garantire sinergia istituzionale nell'attuazione di interventi di rilevanza strategica nel territorio regionale.

PREMESSO che:

- la Parte terza del d.lgs. n.152/06 recante “Norme in materia ambientale” stabilisce disposizioni volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione;
- ai sensi dell’art. 53 del suddetto decreto legislativo, la Regione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, nonché preordinata alla loro esecuzione;
- il Titolo III, Capo IV, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. a), conferisce alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 e tra queste in particolare, sono trasferite le funzioni relative alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura;
- il Titolo VII della Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 17 ai sensi dell’articolo 24, comma 1, stabilisce funzioni e compiti della Regione in materia di Risorse idriche e, ferme restando le attribuzioni riservate alle Autorità di bacino, sono di competenza regionale le funzioni di pianificazione e programmazione, garantendo adeguate modalità di partecipazione degli enti locali e la realizzazione di opere di pronto intervento sui corsi d’acqua;

CONSIDERATO che:

- la Regione Puglia – Sezione Opere pubbliche e infrastrutture è incaricata dell’esecuzione degli interventi su opere pubbliche e di pubblica utilità, in collaborazione con altre strutture regionali, laddove richiesto, per garantire l’efficacia e la tempestività delle azioni di manutenzione e intervento idraulico di fondamentale importanza per la sicurezza idraulica dei corsi d’acqua e per la prevenzione del rischio di alluvioni;
- la Regione Puglia – Sezione Difesa del suolo e rischio sismico svolge compiti e funzioni di programmazione degli investimenti in materia di difesa del suolo, di protezione dai rischi da frana, da alluvione e da erosione costiera (costa alta);
- le risorse finanziarie attribuite agli interventi in materia di difesa del suolo sono finalizzate a garantire la celerità delle procedure amministrative e l’efficacia degli interventi, in linea con gli obiettivi strategici della Regione Puglia e con le necessità di

contrastare il dissesto idrogeologico, in particolare nelle aree maggiormente vulnerabili;

- il cambiamento climatico, causato sostanzialmente da un aumento delle temperature medie nell'ultimo secolo, sia a livello globale che nel nostro Paese, sta determinando significative variazioni del ciclo idrologico, che incidono in maniera rilevante sugli scenari di rischio da frana ed alluvioni, amplificando generalmente le già gravose condizioni di rischio della popolazione e dell'intero sistema antropico;
- la strategia per la mitigazione del rischio idrogeologico deve mettere in campo una serie di azioni sinergiche che, basandosi su un'approfondita conoscenza del territorio e dei fenomeni che lo caratterizzano, consenta di costruire un efficace modello di governance multilivello per le tematiche ambientali, con l'obiettivo di favorire una corretta ed efficace allocazione delle risorse e facilitare, così, l'assorbimento e l'impatto degli investimenti sostenuti.

RICHIAMATO:

- l'art.15 della Legge n.241/90, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;
- in particolare il comma 1 del suddetto articolo 10 del citato D.L. n. 91 del 2014, convertito con Legge n. 116/2014, che dispone che *"a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali"*;
- l'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, concernente, tra l'altro, norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- il Decreto Commissariale n. 346 del 06.05.2025 con il quale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116 e ss.mm.ii., il prof. ing. Gennaro Ranieri, è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 10 co. 2-ter del D.L. n. 91 del 24.06.2014 conv. in Legge 11 agosto 2014 n. 116 e alla gestione della relativa contabilità speciale.

VISTO:

- Il decreto-legge n. 77/2021 convertito con L. n. 108 del 29/7/2021 recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.”, all’art. 36-ter “Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico” ha disposto:
 - i. I Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, come denominati dall’art. 36 ter della succitata L. 108/2021, “esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento”;
 - ii. “Gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del dissesto idrogeologico, a qualunque titolo finanziati nonché quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell’ambito del PNRR, costituiscono opere di preminente interesse nazionale”;
 - iii. “I Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione degli interventi di preminente interesse nazionale indirizzando le strutture regionali per la sollecita conclusione dell’iter approvativo ed autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico [...]”.

CONSIDERATO altresì che:

- tutti i finanziamenti dedicati alle opere strutturali di mitigazione del dissesto idrogeologico sono attribuiti direttamente alle Regioni che sono tenute ad assicurare la corretta e tempestiva attuazione dei medesimi anche in considerazione dei compiti e delle funzioni attribuite agli Enti locali attraverso gli artt. 25 e 26 della L.R. n. 17/2000;
- è compito della Sezione Opere pubbliche e infrastrutture, ai sensi dell’art. 24, co. 2, lett. m) provvedere al finanziamento delle attività di manutenzione e pulizia degli alvei dei fiumi nonché delle opere di difesa del suolo di competenza dei Comuni;
- tra i compiti della Sezione Difesa del suolo e rischio sismico v’è l’implementazione dei programmi di investimento in materia di dissesto idrogeologico ai sensi del DPCM 27.09.2021;
- la "straordinaria" natura giuridica ed organizzativa del Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia non dispone di proprio personale dipendente;
- il predetto Commissario di Governo può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, anche delle strutture statali e regionali;
- è da ritenersi strategico il perseguimento di ogni azione volta a rafforzare le sinergie tra le varie articolazioni dello Stato (Commissario di Governo e Regione Puglia, nel caso di specie) utili alla celere attuazione degli interventi prioritari di interesse nazionale di mitigazione del dissesto idrogeologico;

DATO ATTO che:

- La Regione Puglia – Sezione Opere pubbliche e infrastrutture e Sezione Difesa del suolo e rischio sismico – e il Commissario di Governo condividono l’obiettivo di assicurare la piena, efficace e coordinata attuazione degli interventi strategici sul territorio regionale, attraverso un’azione sinergica finalizzata a:
 - i. rafforzare le sinergie condividendo modalità, procedure, prassi ed expertise dedicate alla attuazione degli investimenti in materia di protezione dagli effetti del dissesto idrogeologico;
 - ii. garantire la celerità e l’efficacia delle procedure amministrative e tecniche;
 - iii. favorire il raggiungimento dei risultati nei tempi stabiliti dai programmi nazionali ed europei;
 - iv. promuovere una gestione unitaria, trasparente e responsabile delle risorse pubbliche;
 - v. contribuire al rafforzamento della competitività e della coesione territoriale della Regione Puglia;
- sussiste l’interesse della Regione Puglia, ed in particolare della Sezione Opere pubbliche e infrastrutture nonché della Sezione Difesa del suolo e rischio sismico, nel concorrere alla celere ed efficace attuazione degli investimenti utili a ridurre gli effetti dei fenomeni di dissesto idrogeologico;
- lo strumento dell’Accordo previsto dall’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.241 si conferma quale strumento operativo per la governance integrata, l’efficienza amministrativa e l’attuazione coordinata degli interventi di interesse pubblico sul territorio regionale;
- l’orientamento, più volte espresso dall’ANAC in materia di accordi ex art. 15 L. n. 241/1990, evidenzia che:
 - i. lo scopo dell’accordo deve essere rivolto a realizzare un interesse pubblico effettivamente comune ai partecipanti, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
 - ii. alla base dell’accordo deve rinvenirsi una reale suddivisione di compiti e responsabilità;
 - iii. i movimenti finanziari tra i soggetti devono configurarsi come mero ristoro delle spese sostenute, dovendosi escludere la sussistenza di un corrispettivo per i servizi resi;
 - iv. il ricorso all’accordo non può interferire con la libera circolazione dei servizi e l’accordo non può essere strumentale all’elusione delle norme sulla concorrenza in tema di appalti pubblici;
- è possibile stipulare tra la Regione Puglia - Sezione Opere pubbliche e infrastrutture e la Sezione Difesa del suolo e rischio sismico - e Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia, ai sensi e per gli effetti dell’art.15 della legge n.241/1990 e ss.mm.ii., un Accordo di collaborazione tra Enti (il cui schema è riportato in allegato A al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale),

finalizzato a garantire sinergia istituzionale nell'attuazione di interventi di rilevanza strategica nella Regione Puglia;

- la Regione Puglia, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali in materia di programmazione, pianificazione e attuazione di investimenti in materia di mitigazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico nonché di opere pubbliche sul territorio regionale, riconosce l'esigenza di concorrere alla più efficace e tempestiva attuazione dei programmi di investimento in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, mentre il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia è investito di specifiche funzioni di attuazione, coordinamento e vigilanza sull'esecuzione dei medesimi investimenti, complessi e strategici e caratterizzati da particolare rilevanza e urgenza e pertanto l'atto in oggetto può qualificarsi come "interesse comune" ai sensi del richiamato art. 15 della L. 241/90;
- il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia intende sostenere l'attività di collaborazione di cui al presente atto, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili come mero ristoro delle spese sostenute da parte della Regione Puglia, senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici, subordinatamente al rispetto degli obblighi derivanti dalla piena osservanza dei vincoli di finanza pubblica.

VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

VISTA la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";

Alla luce delle risultanze istruttorie si ritiene di approvare, per i motivi indicati in premessa, lo Schema di Accordo di Collaborazione tra Regione Puglia e Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, riportato in allegato A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Esiti valutazione di impatto di genere: NEUTRO

COPERTURA FINANZIARIA

(ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni)

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Dato atto che il procedimento istruttorio propedeutico all'adozione del presente provvedimento è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Tutto ciò premesso e considerato, al fine di svolgere attività di interesse comune tra la Regione Puglia e il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia, nonché di garantire sinergia istituzionale nell'attuazione di interventi di rilevanza strategica per la Regione Puglia ai sensi dell'art. 4 co. 4 lett. a), d) ed e) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. **DI ESPRIMERE INDIRIZZO** affinché alle attività connesse all'attuazione degli interventi di rilevanza strategica di competenza del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia, di cui all'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 e ss.mm.ii. concorrano anche la Sezione Difesa del suolo e rischio sismico nonché la Sezione Opere pubbliche e infrastrutture del Dipartimento Bilancio, affari generali e infrastrutture della Regione Puglia, nell'ambito del personale assegnato.
2. **DI APPROVARE** lo Schema di Accordo di Collaborazione tra la Regione Puglia e il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato a garantire una sinergia istituzionale nell'attuazione di interventi di rilevanza strategica nel territorio regionale.
3. **DI DARE MANDATO** al Dirigente della Sezione Opere pubbliche e infrastrutture e al Dirigente della Sezione Difesa del suolo e rischio sismico di provvedere alla sottoscrizione dell'Accordo ex art. 15 della L. n.241/90, apportando le eventuali modifiche, non sostanziali, che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione, nonché di provvedere agli eventuali ulteriori adempimenti connessi all'attuazione del presente provvedimento.
4. **DI NOTIFICARE**, a cura della struttura proponente, il presente atto alle parti interessate.
5. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della Legge Regionale n. 18/2023 e sulla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397.

La responsabile E.Q. "Pianificazione e programmazione
di interventi di difesa del suolo"
ing. Monica Gai



Monica Gai
18.11.2025
19:20:37
GMT+01:00

La funzionaria istruttrice
dr.ssa Daniela De Giovanni

Daniela De Giovanni
19.11.2025 09:38:07
GMT+01:00

Il dirigente della Sezione Difesa del suolo e rischio sismico
ing. Antonio V. Scarano

ANTONIO VALENTINO
SCARANO
19.11.2025 10:05:46
GMT+01:00

Il dirigente della Sezione Opere pubbliche e infrastrutture
ing. Giovanni Scannicchio

GIOVANNI
SCANNICCHIO
19.11.2025 10:34:09
GMT+01:00

Il Direttore di Dipartimento, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm., **NON RAVVISA** la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di DGR.

Il direttore del Dipartimento Bilancio, affari generali
e infrastrutture
dott. Angelosante Albanese



ANGELOSANTE
ALBANESE

Il Presidente, con delega alla Difesa del suolo e rischio sismico, nonché con delega alle Opere pubbliche ed Infrastrutture, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Il Presidente della Giunta Regionale
dott. Michele Emiliano



MICHELE
EMILIANO
19.11.2025
13:20:55
GMT+01:00

ANTONIO VALENTINO
SCARANO
19.11.2025 10:05:46
GMT+01:00

REPUBBLICA ITALIANA



COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE

per il contrasto del rischio idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133



REGIONE
PUGLIA

GIOVANNI
SCANNICCHIO
19.11.2025 10:34:09
GMT+01:00

Allegato A alla proposta di DGR Codice CIFRA: RIS/DEL/2025/00014

(SCHEMA di) ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART 15 LEGGE 241/1990
finalizzato a garantire una sinergia istituzionale nell'attuazione di interventi di rilevanza strategica
nel territorio regionale

TRA

La Regione Puglia (C.F. 80017210727), di seguito "Regione", con sede in Bari - Lungomare Nazario Sauro, n.33, qui rappresentata, per delega della Giunta regionale, da _____, in qualità di _____, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede _____.

E

Il Commissario di Governo per il contrasto del rischio idrogeologico nella regione Puglia, di seguito denominato "CDG", con sede in Bari, via G. Gentile 52 (codice fiscale 93394550722), qui rappresentato dal Prof. Ing. Gennaro Ranieri in qualità di Soggetto Attuatore nominato con Decreto commissariale n. _____;

Nell'insieme e congiuntamente, di seguito, denominate le "Parti",

PREMESSO CHE:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici*", in coerenza con la Direttiva 24/2014/UE, stabilisce che le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi tra due o più amministrazioni pubbliche quando le finalità di collaborazione perseguono l'interesse pubblico ovvero il miglioramento dei servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere e che non svolgano tali servizi sul mercato (ovvero che svolgano meno del 20% di tali servizi sul mercato aperto). Pertanto, l'accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni esula dal codice dei contratti;
- la Parte terza del D. Lgs. n.152/06 recante "*norme in materia ambientale*" stabilisce disposizioni che sono volte ad assicurare la tutela ed il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione;
- ai sensi dell'art. 53 del suddetto decreto legislativo, la Regione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, nonché preordinata alla loro esecuzione;
- il Titolo VII della Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 17 ai sensi dell'articolo 24, comma 1, stabilisce funzioni e compiti della Regione in materia di Risorse idriche e Difesa del suolo, garantendo adeguate modalità di partecipazione degli enti locali e, ferme restando le attribuzioni riservate alle Autorità di bacino, sono di competenza regionale le funzioni di pianificazione e programmazione;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2016 "*Modalità di funzionamento del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico*", è diretto a favorire l'efficace avanzamento

REPUBBLICA ITALIANA

COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE*per il contrasto del rischio idrogeologico nella regione Puglia**ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*REGIONE
PUGLIA

delle attività progettuali delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico, rendendo le stesse immediatamente cantierabili;

- il CDG, in coerenza con quanto previsto dall'art. 17 della Legge 26 febbraio 2010, n. 26, esercita le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico;
- l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante *"Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale...(omissis)"*, e in particolare il comma 1, il quale dispone che *"a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di Programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali"* e il comma 2-ter, a mente del quale *"per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione con i medesimi poteri e le deleghe previste per il commissario."*;
- l'art. 36-ter del D.L. 31/05/2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito in legge 108/2021, che prevede la nuova denominazione di commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, attribuendo ad essi le competenze per la realizzazione degli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto al dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento - ivi compresi quelli finanziabili tra le linee di azione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – qualificando i medesimi interventi come opere di preminente interesse nazionale, aventi, quindi, carattere prioritario.

CONSIDERATO CHE:

- le procedure previste dal DPCM 27 settembre 2021 *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"* rafforzano il ruolo delle attività di *governance* del settore che la Regione Puglia è chiamata a garantire attraverso l'armonizzazione delle esigenze espresse dai territori in materia di difesa del suolo;
- i soggetti in premessa sono Amministrazioni pubbliche, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici coincidenti, attribuendo competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della collaborazione oggetto del presente accordo;
- la creazione di sinergie tra Amministrazioni su materie di interesse comune è una priorità per i soggetti in premessa in quanto permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti in vista di successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna Amministrazione;
- la Regione Puglia ha tra i propri compiti istituzionali la rapida realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del contrasto al dissesto idrogeologico e si impegna, altresì, a prevenire e fronteggiare, attraverso l'attuazione di interventi urgenti e indifferibili, le situazioni di rischio connesse a fenomeni di frana e alluvionali,

REPUBBLICA ITALIANA

COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE*per il contrasto del rischio idrogeologico nella regione Puglia**ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*REGIONE
PUGLIA

specialmente nelle aree urbane del territorio regionale la cui fragilità si rende manifesta soprattutto in occasione di precipitazioni atmosferiche intense e localizzate con gravi impatti;

- alla luce delle finalità istituzionali dei soggetti coinvolti nel presente accordo, esiste un conclamato interesse pubblico, con riferimento all'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, tra Commissario di Governo e Regione Puglia che regge l'attuazione della cooperazione pubblica in ottica di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica;
- l'organizzazione dell'Ufficio Commissariale, si avvale di accordi di collaborazione e dell'integrazione funzionale della Regione Puglia – sezione Opere pubbliche e infrastrutture e Sezione Difesa del suolo e rischio sismico in grado di supportare tecnicamente il Commissario di Governo con personale specializzato sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, reclutando nel tempo nuovo personale e formando idonee professionalità in grado di integrare i gruppi di lavoro;
- i numerosi interventi gestiti dal CDG sono dislocati in tutta la Regione Puglia, compreso il territorio foggiano, ove la Regione Puglia – sezione Opere pubbliche e infrastrutture ha una "sede distaccata".

Tutto quanto premesso e considerato:

- il CDG, previo accordo con la Regione Puglia – sezione Opere pubbliche e infrastrutture e Sezione Difesa del suolo e rischio sismico, potrà avvalersi dei tecnici delle suddette Sezioni per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture;
- le Amministrazioni pubbliche partecipanti non svolgono sul libero mercato le attività interessate dalla cooperazione e, in particolare, sia il CDG che la Regione Puglia non offrono beni e servizi sul mercato;
- con la sottoscrizione del presente Accordo la Regione Puglia - sezione Opere pubbliche e infrastrutture e Sezione Difesa del suolo e rischio sismico si impegna a fornire al CDG la propria attività di assistenza tecnico-amministrativa con propri dipendenti dislocati sul territorio foggiano;
- Il CDG provvederà al rimborso delle spese rendicontate mediante il trasferimento delle risorse in favore della Regione Puglia, entro 30 giorni dalla richiesta corredata dalla quantificazione delle spese per le attività da svolgere. Nel caso di finanziamenti europei, o altri fondi finalizzati nazionali o europei, la rendicontazione dovrà contenere la documentazione tecnico-amministrativa necessaria per l'immissione dei dati nei sistemi informativi previsti relativamente alle spese sostenute;

PREMESSO E CONSIDERATO QUANTO SOPRA SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di cooperazione tra amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.15 della Legge n. 241/1990 e dell'art.7, comma 4, del D. Lgs. n.36/2023, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere, siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune.

REPUBBLICA ITALIANA

COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE*per il contrasto del rischio idrogeologico nella regione Puglia**ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*REGIONE
PUGLIA**Art.2 Compiti e responsabilità**

1. La Regione Puglia, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali in materia di programmazione, pianificazione e attuazione di opere pubbliche ed interventi strategici di rilevanza nazionale sul territorio regionale, ha l'esigenza di assicurare una più efficace e tempestiva realizzazione delle opere e delle azioni previste nei programmi di investimento, mentre il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico è investito di specifiche funzioni di impulso, coordinamento e vigilanza sull'esecuzione di interventi complessi e strategici, caratterizzati da particolare rilevanza e urgenza, sicché l'accordo in oggetto può qualificarsi di "interesse comune" ai sensi del richiamato art. 15 della L. 241/90.

2. La Regione Puglia assicura il proprio supporto per gli aspetti legati al regolare svolgimento delle funzioni della Struttura commissariale.

Art.3 Responsabili delle attività

3. Con il presente Accordo, il CDG e la Regione Puglia designano, per ciascuna delle attività di cui all'articolo 2 e nel pieno rispetto delle disposizioni legislative vigenti, un Responsabile dell'Accordo di collaborazione in possesso di competenze professionali adeguate allo svolgimento delle attività assegnate.

Art.4 Movimenti finanziari

4. I movimenti finanziari tra le due amministrazioni pubbliche che sottoscrivono il presente Accordo di cooperazione si configurano come rimborso delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, ovvero di qualsiasi somma che preveda un utile o un margine di guadagno.

5. Trattandosi di rimborso tra Pubbliche Amministrazioni non è richiesta l'emissione del DURC, così come non è richiesta fatturazione.

Art.5 Impegni tra le parti

6. La Regione Puglia - sezione Opere pubbliche e infrastrutture e Difesa del suolo, a seguito di specifica richiesta di attivazione del supporto tecnico-amministrativo da parte del CDG, contenente le informazioni necessarie per pianificare le attività. Nel caso di attività complesse le Parti si riservano di predisporre un "disciplinare attuativo" contenente, se necessario, eventuali condizioni integrative rispetto a quelle già previste nel presente Accordo.

7. Per le attività di supporto alla gestione commissariale, il CDG provvederà al rimborso delle spese connesse al supporto tecnico della Regione Puglia - sezioni Opere pubbliche e infrastrutture e Difesa del suolo, nella misura complessiva massima annuale di € 7.000,00 (settemila/00), a valere sulle disponibilità finanziarie dei Quadri economici relativi agli interventi per i quali verrà richiesta l'attivazione della collaborazione; nello specifico sulla voce dei Quadri Economici "Struttura Stabile di Supporto ai RUP" ex art. 15, comma 6, del D. Lgs. 36/2023.

8. La Regione Puglia e il Commissario di Governo condividono l'obiettivo di assicurare la piena, efficace e coordinata attuazione degli interventi strategici sul territorio regionale, attraverso un'azione sinergica finalizzata

REPUBBLICA ITALIANA

COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE*per il contrasto del rischio idrogeologico nella regione Puglia**ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*REGIONE
PUGLIA

a:

- rafforzare le sinergie condividendo modalità, procedure, prassi ed expertise dedicate alla attuazione degli investimenti in materia di protezione dagli effetti del dissesto idrogeologico;
- garantire la celerità e l'efficacia delle procedure amministrative e tecniche;
- favorire il raggiungimento dei risultati nei tempi stabiliti dai programmi nazionali ed europei;
- promuovere una gestione unitaria, trasparente e responsabile delle risorse pubbliche;
- contribuire al rafforzamento della competitività e della coesione territoriale della Regione Puglia.

Nello specifico, le Parti si impegnano:

- a) ad attuare, per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo, una piena e costante collaborazione e uno stretto coordinamento;
 - b) a garantire il pieno e immediato scambio di informazioni, al fine di assicurare la più ampia e completa circolazione e condivisione di dati informativi, in modo da poter disporre, nell'interesse delle Parti, di un quadro conoscitivo di riferimento completo ed esaustivo;
 - c) ad assicurare ogni utile sinergia tra i plessi amministrativi per conseguire adeguati livelli di efficienza ed efficacia delle reciproche azioni amministrative, mediante l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche, evitando duplicazioni e sovrapposizioni.
9. Le obbligazioni assunte dalla Regione Puglia saranno espletate attraverso i propri dipendenti, tra cui quelli dislocati presso la "sede distaccata" in Foggia della Sezione Opere pubbliche e infrastrutture.
10. La Regione Puglia garantisce che per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo i propri funzionari usufruiscono della copertura assicurativa normalmente prevista per il servizio ordinario, giacché le prestazioni in oggetto vengono assicurate quale compito d'istituto, secondo la normativa vigente in materia.
11. Le Parti si impegnano a costituire, se necessario, un Gruppo di Lavoro designando personale delle rispettive strutture che abbia le competenze necessarie allo svolgimento congiunto delle attività in oggetto.

Art.6 Risorse finanziarie

1. Le Parti si danno atto che le spese da rimborsare per l'attuazione delle attività previste dal presente Accordo saranno attinte dai Quadri economici degli interventi di competenza del CDG, (voce "Struttura Stabile di Supporto ai RUP ex art. 15, comma 6, del D. Lgs. 36/2023) a valere sulle risorse derivanti da fondi regionali, nazionali o comunitari – ove e per quanto compatibili con le rispettive discipline – destinate agli investimenti.
2. Le attività saranno svolte dai dipendenti della Regione Puglia nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e quindi senza ulteriori oneri per il CDG oltre la somma già stabilita di € 7.000,00 (euro settemila/00) al precedente art 5 c. 2.
3. Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle spese riguardanti le prestazioni in oggetto devono consentire la tracciabilità delle operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

REPUBBLICA ITALIANA

COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE*per il contrasto del rischio idrogeologico nella regione Puglia**ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*REGIONE
PUGLIA**Art.7 Durata dell'Accordo, svolgimento delle attività e tempistica**

1. Le attività oggetto del presente Accordo, a partire dalla data di sottoscrizione e salvo motivi di forza maggiore (ricorsi, mancanza di documentazione, imprevisti riferiti allo stato di fatto dei relativi interventi) saranno realizzate, in relazione alle richieste del CDG, secondo una tempistica che tenga conto dei tempi procedurali e dei tempi tecnici progettuali che saranno di volta in volta concordati tra le parti.
2. L'Accordo ha una durata di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione con firma digitale del presente documento. Il termine di durata può essere prorogato di comune accordo tra i sottoscrittori anche tramite la stipula di appositi atti aggiuntivi al fine di completare le attività avviate.
3. Le Parti si riservano la facoltà di recedere dall'Accordo dandone comunicazione con un preavviso di almeno tre mesi.

Art.8 Controversie

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di componimento in via amministrativa, senza l'intervento di terzi e da concludersi entro il termine di tre mesi dall'insorgere della controversia.
2. In caso di mancato accordo, si darà corso alle procedure applicabili ai sensi delle vigenti leggi, disposizioni e regolamenti.

Art.9 Trattamento dei dati

1. Le Parti si impegnano a rispettare il D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., nonché il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. Il Titolare del trattamento è la Parte medesima nella persona del suo Legale rappresentante protempore.
2. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all'altra il nominativo e il recapito di eventuali Responsabili del trattamento.

Art.10 Norme finali

1. Il presente Accordo viene sottoscritto mediante firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.. La sua efficacia decorrerà dalla data della sottoscrizione digitale.
2. Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano che l'Accordo è da considerarsi esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e s.m.i., trattandosi di accordo tra Enti Pubblici.
3. Eventuali oneri e spese di registrazione saranno posti a carico di entrambe le Parti nella misura del 50%.
4. Tutte le comunicazioni relative all'Accordo saranno effettuate con efficacia liberatoria per le Parti ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

REPUBBLICA ITALIANA

**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE***per il contrasto del rischio idrogeologico nella regione Puglia**ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133***REGIONE
PUGLIA**

- Per il CDG: info@pec.dissestopuglia.it
- Per la Regione Puglia: serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it e servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it

5. Il presente Accordo di cooperazione tra Amministrazioni pubbliche viene sottoscritto dal Dirigente della Sezione Opere pubbliche e infrastrutture, dal Dirigente della Sezione Difesa del suolo e rischio sismico e dal Soggetto attuatore del Commissario di Governo per il Contrasto al Dissesto idrogeologico in Puglia ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 15 comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Dirigente della Sezione Opere pubbliche e
infrastrutture**

(ing. Giovanni Scannicchio)

**Il Dirigente della Sezione Difesa del suolo e rischio
sismico**

(ing. Antonio V. Scarano)

Il Soggetto Attuatore

(prof. ing. Gennaro RANIERI)